



**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE IV CIVILE**

Il Giudice dott.ssa Silvia Semini, a scioglimento della riserva,  
ha pronunciato ai sensi degli artt. 127 *ter*, 3° comma e 702 *ter* c.p.c. la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile n. \_\_\_\_\_, promossa da:

\_\_\_\_\_ e

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliati in \_\_\_\_\_ presso e nello  
studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che li rappresenta e difende per procura 13.11.2023 su  
supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico unitamente alla  
comparsa di costituzione di nuovo difensore

**- PARTE RICORRENTE -**

- contro -

**REGIONE PIEMONTE** c.f. 80087670016, elettivamente domiciliata in Torino,  
\_\_\_\_\_ , presso e nello studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende  
per delega 21.2.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo  
telematico

**- PARTE CONVENUTA -**

**OGGETTO:** risarcimento danni ex art. 2052 c.c.

\*\*\*\*\*

La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da \_\_\_\_\_ e  
\_\_\_\_\_ al fine di far accertare la responsabilità della Regione Piemonte in relazione  
alla verifica del sinistro oggetto di controversia, ed ottenere la condanna della stessa al  
risarcimento in favore di \_\_\_\_\_ dell'importo di € 7.913,52 per le lesioni fisiche subite e di €  
7.913,52 in favore della sig.ra \_\_\_\_\_ per i danni materiali patiti a seguito della distruzione  
dell'auto di sua proprietà.

Parte ricorrente – dato atto di aver invano attivato la Procura della Repubblica di Asti per  
l'accertamento delle responsabilità penali relative all'incidente subito e di essersi quindi rivolta  
alla Regione Piemonte senza riuscire ad addivenire ad una risoluzione della controversia in via  
stragiudiziale – ha riferito di avere convenuto la Regione Piemonte dinanzi al Giudice di Pace di  
Torino il quale, con sentenza del 17.11.2022, dichiarava la competenza del Tribunale di Torino  
(disponendo per la riassunzione e compensando le spese di lite), e di provvedere pertanto alla

riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Torino con ricorso ex art. 702 *bis*, stante la natura prettamente documentale della causa. Con riferimento alla dinamica del sinistro, i ricorrenti hanno narrato che in data 17.9.2020, alle ore 21.15, \_\_\_\_\_, percorreva il tratto di tangenziale di Alba in direzione Barolo alla guida dell'autovettura \_\_\_\_\_ tg. \_\_\_\_\_, di proprietà di \_\_\_\_\_, quando in prossimità dell'uscita direzione Alba centro, avendo la visuale temporaneamente coperta dalla vettura che lo precedeva, urtava con il lato anteriore sinistro dell'auto contro un ostacolo posto al centro della carreggiata, risultato poi essere un cinghiale di peso stimato tra 80-100 kg.; hanno aggiunto che, a causa dell'urto, l'auto sbandava, proseguiva la sua corsa fuori della carreggiata e cadeva in una scarpata nascosta dalla vegetazione incolta, ribaltandosi più volte; hanno precisato che a seguito di tale dinamica l'auto risultava completamente distrutta ed il ricorrente, ripresosi dall'evento, era uscito da un finestrino rotto, riuscendo ad allertare i soccorsi, tempestivamente sopraggiunti.

Parte ricorrente ha poi affermato che a seguito dell'incidente il conducente riportava "policonfusioni da incidente stradale con lussazione posteriore gleno omerale sinistro e distorsione del rachide cervicale" con prognosi di 21 giorni, prognosi prorogata (all'esito della successiva visita medica del 9.10.2020) di ulteriori 15 giorni, per essere poi dichiarato guarito solo in data 4.11.2020, subendo così un totale di invalidità temporanea di giorni 48, periodo durante il quale egli non aveva potuto svolgere la propria attività lavorativa di avvocato e neppure l'attività sportiva di schermitore (questa per un periodo di tre mesi): ha, pertanto, quantificato in € 2.279, 52, il danno per invalidità temporanea ed ha ritenuto sussistere un danno biologico equitativamente valutabile in una cifra non inferiore a € 5.000,00, dichiarando inoltre di avere sostenuto spese mediche per € 914,00 di cui € 482,00 per prestazioni sanitarie ed € 532,00 per fisioterapia.

Infine, i ricorrenti hanno affermato che la vettura della sig.ra \_\_\_\_\_, a seguito dell'evento, era andata completamente distrutta, hanno precisato che al momento dell'incidente essa era stimata in € 2.513,00, importo cui aggiungere la spesa di € 150,00 per trasporto e servizio carro attrezzi, per costi per la demolizione; hanno inoltre posto in evidenza la circostanza secondo cui, essendo genitori di tre figli, avevano dovuto dapprima noleggiare e successivamente acquistare una nuova vettura, stimando il danno in € 5.000,00.

Essi hanno ritenuto ascrivibile ex art. 2052 c.c. la responsabilità nella causazione di detto sinistro alla Regione Piemonte, nella sua veste di ente pubblico titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico e delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica; hanno aggiunto che il tratto stradale percorso dall'attore era scarsamente mantenuto ed era già stato interessato in precedenza da incidenti causati dall'attraversamento di ungulati e altri animali

selvatici: hanno sottolineato che dagli accertamenti effettuati sul luogo del sinistro era emerso che lo stesso fosse stato causato dalla presenza anomala di un cinghiale in mezzo alla carreggiata, ostacolo imprevedibile per il sig. che procedeva in normali condizioni di velocità e di traffico; hanno ribadito di aver fornito prova piena della modalità di accadimento dell'evento, nonché dei danni patiti ed hanno concluso chiedendo in via principale nel merito di accertare la responsabilità della convenuta Regione Piemonte con conseguente condanna della stessa al risarcimento in favore di di € 7.913,52 per le lesioni fisiche subite, e di € 7.913,52 in favore di il tutto ai sensi dell'art. 2052 c.c. e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.

La domanda di parte ricorrente è stata contestata dalla Regione Piemonte, la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva o di titolarità del rapporto controverso in quanto il ricorrente aveva riferito di un sinistro verificatosi a causa di una carcassa di animale lungo un tratto stradale sul quale l'ente territoriale non aveva alcun potere, essendo piuttosto legittimato l'ANAS e/o la Provincia quale custode della strada; ha aggiunto che nulla era stato documentato su come e quando era avvenuto il precedente decesso dell'animale né se di tale evento e della presenza della carcassa erano state informate le autorità competenti ad intervenire, ed inoltre l'incidente si era verificato lungo una strada che per estensione e caratteristiche richiede da parte dell'ente gestore una costante ed ordinaria vigilanza, in grado di eliminare ogni circostanza o situazione che possa costituire pericolo per gli utenti, ivi compreso l'attraversamento di fauna selvatica.

Parte convenuta ha, poi, contestato ex art. 115 c.p.c. le circostanze fattuali relative all'incidente ritenendole generiche e non provate, ha contestato la valenza probatoria del verbale redatto dai Carabinieri sottolineando che gli stessi erano intervenuti in loco solo dopo l'evento e quindi non avevano direttamente assistito al fatto, né erano stati indicati soggetti che potessero testimoniare in ordine agli eventi e pertanto era del tutto assente la prova del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, non avendo inoltre controparte dimostrato che il conducente stesse guidando il veicolo diligentemente, nel rispetto dei limiti di velocità prescritta.

L'ente convenuto ha, poi, ribadito l'insussistenza dell'invocata responsabilità ex art. 2052 c.c., norma ritenuta non applicabile giacché l'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi sull'argomento si poneva in contrasto con l'ordinanza n. 4/21 della Corte Costituzionale secondo cui *"il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile ex art. 2052, cod. civ. essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A"*, e pertanto gli eventuali pregiudizi, provocati da *"animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività"*, *"costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della*

*responsabilità civile, ex art. 2043 c.c.*”; ha ritenuto, altresì, priva di fondamento la domanda dei ricorrenti volta ad imputare alla Regione Piemonte profili di responsabilità ex art. 2043 c.c. in quanto non sorretta da alcuna prova circa le lamentate omissioni idonee ad integrare il fatto illecito, ed anzi ha aggiunto che comunque l’Ente aveva adottato tutti gli atti rientranti nelle funzioni ad esso attribuite.

La Regione ha poi ritenuto irrilevanti, ai fini della propria posizione processuale, le lamentate condizioni in cui versava la strada al momento del sinistro, come anche la asserita mancanza di dissuasori, recinzione e telecamere, trattandosi di adempimenti spettanti al titolare della strada; ha precisato che per le stagioni 2017-2021 aveva regolato la caccia dei cinghiali approvando deroghe all’ordinario abbattimento massimo consentito, e prevedendo anticipi di apertura e posticipi di chiusura dell’attività venatoria alla specie cinghiale; ha richiamato la normativa vigente per la Regione Piemonte in forza della quale le funzioni regionali di programmazione e di indirizzo sono limitate al prelievo venatorio ordinario mentre spetta alle province l’approvazione dei piani di contenimento dei cinghiali, ed ha sottolineato che parte ricorrente non aveva provato come le misure di gestione e controllo della fauna selvatica avrebbero potuto ragionevolmente impedire il verificarsi dell’evento.

L’ente regionale ha ritenuto addebitabile a \_\_\_\_\_ la responsabilità per l’occorso ex art. 2054, comma 1 c.c., ribadendo che lo stesso era tenuto a mantenere una velocità moderata, stante l’orario serale e la scarsa illuminazione, nonché la presenza di segnaletica indicante il possibile attraversamento di fauna selvatica; ha contestato la quantificazione del risarcimento preteso dai ricorrenti, sottolineando che il danno patrimoniale lamentato superava il valore del relitto e pertanto in caso di accoglimento della domanda il risarcimento non poteva superare tale valore; ha altresì contestato la valutazione dei danni patiti dal conducente in quanto fondata su una relazione medica di parte, ed ha evidenziato la necessità di accertare la congruità delle spese mediche e la loro riconducibilità all’evento, dovendosi inoltre scomputare dall’eventuale liquidazione la quota rimborsata dallo Stato in sede di dichiarazione fiscale 730/20 nonché quanto già percepito da assicurazioni pubbliche o private: ha concluso chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile la domanda avversaria per difetto di legittimazione passiva della Regione Piemonte, in via principale il rigetto delle pretese di parte ricorrente, e in subordine, per l’ipotesi di accoglimento delle stesse, ha chiesto accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo del ricorrente.

In corso di causa, all’esito dell’udienza di prima comparizione, è stata ammessa ed espletata CTU medico legale; integrata la relazione peritale, essendo la causa matura per la decisione, l’udienza per la discussione della causa è stata sostituita con il deposito di note scritte, assegnando a tal fine il termine ex art. 127 *ter* c.p.c.

\*\*\*\*\*

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro avvenuto il 17.9.2020 allorquando , alla guida del veicolo di proprietà di , impattava contro un ostacolo presente sulla carreggiata, 'risultato poi essere un cinghiale': hanno quindi invocato la responsabilità della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2052 c.c. e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Piemonte deve ritenersi esaminata alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *"La responsabilità per il danno cagionato dalla fauna selvatica grava sulla regione, ossia sull'ente cui spettano per legge le competenze normative, amministrative, di coordinamento e di controllo, salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'ente che risulti in concreto responsabile, rilevante esclusivamente nei rapporti interni tra le istituzioni titolari della funzione di gestione e di tutela del patrimonio faunistico"* (cfr. Cass. n. 7969/20, Cass. n. 8384/20, Cass. n. 12113/20, Cass. n. 18087/20 e Cass. n. 19101/20).

Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito, dando così continuità a tale indirizzo, che *"Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'articolo 2052 Cc, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti. La Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno"* (cfr. Cass. n. 25868/23).

In tale ultima pronuncia, viene appunto richiamato *"l'ormai consolidato principio alla luce del quale i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. In materia di danni da fauna selvatica, a norma dell'art. 2052 c.c., grava pertanto sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la*

*funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (tra le molte conformi, Cass. 7969/2020; Cass. 10107/2022)" (cfr. altresì Cass. n. 35556/22, Cass. n. 27931/22, Cass. n. 11209/22 e Cass. n. 40521/21).*

Dunque, la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2052 c.c.: ne deriva pertanto la legittimazione passiva della Regione.

Dalla qualificazione giuridica della responsabilità della Regione ai sensi dell'art. 2052 c.c. discende poi che la prova liberatoria a carico dell'ente - nei rapporti col danneggiato - consiste nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito", dovendo la Regione dimostrare che *"la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta"* (cfr. Cass. n. 7969/20).

Compete, prima, al danneggiato dimostrare di avere subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta, ovvero di avere provato la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e il danno subito.

Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non è sufficiente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2052 c.c., *"la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poichè al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poichè, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno"* (cfr. Cass. n. 7969/20 e Cass. n. 13848/20).

Occorre quindi procedere all'esame del materiale probatorio fornito da parte ricorrente.



*spazio contrassegnata quale veicolo A) si ribaltava in un terrapieno a causa della presenza di un ungulato sulla sede stradale".*

Dunque, deve sottolinearsi, in questa prima indicazione viene fatto riferimento alla presenza non di una carcassa, ma 'di un ungulato sulla sede stradale'.

Appare rilevante dare conto di quanto riferito dal ricorrente in sede di prima udienza allorché il            ha dichiarato *"di avere visto nel caso di specie il mezzo precedente rallentare, di avere pensato a un malore, di averlo superato e di avere probabilmente guardato nell'abitacolo"*.

Da quanto emerge dalla disamina degli atti si può evincere che il sinistro in questione è stato causato dall'urto del veicolo contro un cinghiale presente sulla carreggiata.

I Carabinieri intervenuti in loco nella loro relazione hanno ricostruito la dinamica del sinistro riportando che il veicolo condotto da            *"collideva contro la carcassa di un ungulato, precedentemente investito che si trovava sulla corsia di sorpasso sul suo senso di marcia"*.

Tuttavia, non vi sono elementi che consentano di affermare che al momento dell'impatto il cinghiale fosse già morto e che fosse dunque un ostacolo già presente sulla carreggiata, conseguenza di un precedente sinistro, e non ancora rimosso: non risulta agli atti alcuna precedente segnalazione di un sinistro che avesse coinvolto un cinghiale in circostanze di luogo e di tempo compatibili con la presenza sulla sede stradale di un carcassa dell'animale; non vi sono testimoni o comunque altri elementi di riscontro che possano confermare che l'ungulato non stesse attraversando, ma giacesse morto a causa di un precedente investimento (e di un investimento apparentemente – e sorprendentemente viste le dimensioni dell'animale - senza conseguenze per l'auto investitrice, non risultando appunto precedenti segnalazioni).

Neppure può attribuirsi valore 'confessorio', nel senso indicato da parte convenuta, al contenuto della raccomandata 175.2021, inviata da            , alla Regione Piemonte, nella quale si riferisce di 'un ostacolo sito in mezzo alla carreggiata, poi' – ovvero dopo l'incidente - 'risultato essere un'enorme carcassa scura di un cinghiale dal peso stimato di 80-100 kg.'.

Piuttosto, considerato che l'incidente è avvenuto nella corsia di sorpasso – ed il ricorrente ha dichiarato in udienza che il veicolo che lo precedeva aveva improvvisamente rallentato tanto da indurlo ad avviare una manovra di sorpasso, si può desumere che verosimilmente l'animale stesse attraversando la strada, spostandosi dalla corsia che            e il veicolo antistante stavano percorrendo a quella di sorpasso ove poi è avvenuto l'impatto con l'auto del ricorrente.

Deve pertanto ritenersi assolto l'onere probatorio a carico del danneggiato, avendo egli provato la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito.

A questo punto occorre tenere presente che *"Nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale"* (cfr. Cass. n. 34675/23) e

pertanto (come si legge in motivazione) *“a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto; b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. n. 5783 del 27/06/1997, Rv. 505537 – 01)”*.

Questa ultima è l'ipotesi ricorrente nel caso di specie.

Da un lato l'automobilista non ha superato la presunzione su di lui gravante, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; anzi nella relazione di incidente stradale si legge che *“al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo”*, lo stesso ricorrente ha dichiarato in udienza di avere visto il mezzo che lo precedeva rallentare, di avere pensato ad un malore, *“di averlo superato e di avere probabilmente guardato nell'abitacolo”*: come precisato dalla Suprema Corte, *“La natura giuridica non confessoria dell'interrogatorio libero non incide sulla sua libera valutazione da parte del giudice, che può legittimamente trarre dalle dichiarazioni rese dalla parte in tale sede un convincimento contrario all'interesse della medesima ed utilizzare tali dichiarazioni quale unica fonte di prova”* (cfr. Cass. n. 10895/23).

Dunque, il conducente non ha fornito la prova di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, *“cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici”* (cfr. Cass. n. 11107/23 ) e ancor più in una zona 'con illuminazione pubblica insufficiente' (così nella relazione dei Carabinieri).

Neppure la Regione ha fornito la prova liberatoria a suo carico ex art. 2052 c.c., ovvero la prova che *“la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”* (cfr. Cass. n. 25868/23, Cass. n. 10107/22 e Cass. n. 7969/20): le difese di parte convenuta sono state invero finalizzate a dimostrare l'insussistenza di una omissione colposa addebitata alla Regione (in punto segnaletica stradale, programmazione dell'attività venatoria), allegazioni inidonee a fornire la prova liberatoria nei termini appena indicati.

Deve pertanto ritenersi la concorrente responsabilità dell'automobilista e della Regione, nella misura del 50% ciascuno.

ha chiesto il ristoro dei danni patiti allegando di aver riportato, in esito al sinistro, *“policontusioni da incidente stradale con lussazione posteriore Gleno omerale sinistro e distorsione del rachide cervicale”*, lesioni a causa delle quali era stato impossibilitato a svolgere

l'attività lavorativa di avvocato per un periodo di giorni 48, nonché quelle sportive, di schermitore, per un periodo totale di tre mesi, ed ha altresì chiesto il ristoro delle spese mediche sostenute.

Al fine di verificare la correlazione tra il sinistro e i danni lamentati dal ricorrente, nonché l'entità degli stessi, in corso di causa è stata disposta ed espletata CTU medico legale.

Il consulente del Giudice, esaminata la documentazione medica in atti, sottoposto a visita il periziando e debitamente esaminati i rilievi critici del CTP attore, ha affermato che *"nell'incidente del 17.09.20 il Dott.            riportò trauma policonfusivo con sublussazione spalla sx posteriore, distrazione cervicale"*, ha quindi determinato l'invalidità temporanea in *"giorni 21 al 50% e giorni 24 al 25%"* ed ha precisato che *"I postumi sono rappresentati da artralgie alla spalla sx e da una modesta sindrome cervico-algica vertiginosa. Il residuo danno biologico è valutabile in misura del 3-4% (tre-quattro per cento)"*, trattandosi di lesioni obiettivate *"... compatibili con il corretto utilizzo dei mezzi di protezione"*.

Il CTU ha dato atto che il periziando *"ha dichiarato di non aver interrotto l'attività di avvocato"*, riferendo di averla svolta con disagio per 45 giorni; ha poi sottolineato che *"il punteggio indicato è omnicomprensivo dell'influenza negativa sulle attività di vita quotidiane"* ed ha quindi quantificato in € 482,00 le spese mediche ritenute congrue e pertinenti.

Sul punto deve darsi atto che in sede di operazioni peritali parte ricorrente ha prodotto nuova documentazione, che correttamente il CTU non ha acquisito: con ordinanza 15.12.2023 si è rilevata la tardività della produzione di parte ricorrente riguardante i floppy disk concernenti gli esami diagnostici e la fisioterapia in quanto avrebbero dovuto essere prodotti contestualmente ai docc. 24 e 25 o comunque fino all'ordinanza con cui è stata disposta la CTU, nonché per gli stessi motivi la tardività e quindi inammissibilità della produzione delle fatture di cui al doc. 26, dovendosi ritenere ammissibili i soli docc. 27, 28, 29 e 30 in quanto documenti di formazione successiva all'ordinanza 5.6.2023 disponendo che il CTU provvedesse a prenderne visione e nel caso ad integrare la propria relazione.

Ebbene, analizzati i documenti in questione il CTU ha dichiarato che *"Le fatture non sono rimborsabili in quanto non corredate da prescrizione medica e a lesione ampiamente stabilizzata. La TC è priva di prescrizione, a lesione stabilizzata e non rileva ulteriori dettagli che possano cambiare la diagnosi espressa a suo tempo. Il costo della copia CD non è di pertinenza medica"*.

Con specifico riferimento alla documentazione sopra indicata, devono qui ribadirsi le considerazioni già svolte in corso di causa in ordine alle preclusioni operanti nel procedimento sommario di cognizione, da individuarsi con riferimento all'ordinanza con cui il Giudice decide di procedere agli atti di istruzione rilevanti (art. 702 bis, 5° comma c.p.c.) o al mutamento del rito (ex art. 702 bis, 4° comma c.p.c.); inoltre, *"in materia di consulenza tecnica d'ufficio il*

*consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" (cfr. Cass. S.U. n. 3086/22 e Cass. n. 25604/22).*

Occorre quindi procedere alla liquidazione del danno biologico patito dal ricorrente, tenendo conto di quanto segue.

E' noto l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui *"nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni" (cfr. Cass. n. 25614/20).*

Si legge in particolare in motivazione che *"attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)"; ancora "oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte*

*quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ...", non ravvisandosi "ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito".*

Le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nell'edizione 2021, hanno tenuto conto di tale indicazione, espressamente distinguendo – per il danno permanente e per l'invalidità temporanea - le due componenti "danno biologico/dinamico-relazionale" e "danno da sofferenza soggettiva interiore" media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.

Nel caso di specie è mancata in ricorso qualsiasi allegazione dei fatti integranti la cd. sofferenza soggettiva, pertanto il danno non patrimoniale viene liquidato nella sola componente dinamico-relazionale.

Ancora di recente la Suprema Corte, nel confermare la piena utilizzabilità ai fini della liquidazione del danno morale delle tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, in quanto elaborate comprendendo nella indicazione dell'importo complessivo del danno alla persona anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio di proporzionalità diretta, ha sottolineato: *"sempre che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova nei termini predetti e non invece da un non consentito automatismo"* (cfr. Cass. n. 19922/23).

Nulla viene poi riconosciuto come personalizzazione, giacchè per giurisprudenza costante, *"Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute"* (cfr. Cass. n. 12046/21 e Cass. n. 24227/22): nel caso di specie nulla è stato allegato e provato in ordine alla sussistenza di circostanze

specifiche ed eccezionali, tali da rendere il danno biologico patito più grave rispetto a quello derivante da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età.

Sulla base delle considerazioni che precedono il danno biologico viene pertanto liquidato – in applicazione delle Tabelle Milanesi vigenti, non trattandosi di lesioni derivanti da sinistri stradali né da responsabilità medica - avuto riguardo all'età del danneggiato alla data del sinistro (60 anni) – nella misura che segue:

IP 4%	€ 4.014,00
ITP 21 gg. al 50% (€ 72,00 die)	€ 756,00
ITP 24 gg. al 25%	€ 432,00

e così complessivamente € 5.202,00.

Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere devalutato alla data del sinistro e quindi, sommata la somma riconosciuta a titolo di spese mediche (€ 482,00), maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata.

Sviluppando il calcolo con i sistemi informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 6.149,29, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo e così, considerata la concorrente responsabilità del ricorrente, € 3.074,65 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Quanto alla eccepta *compensatio lucri cum damno*, deve ritenersi onere di chi la invoca dimostrarne il fondamento (cfr. Cass. n. 22528/19): nel caso di specie parte convenuta ha formulato istanza ex art. 210 c.p.c. da ritenersi esplorativa in quanto genericamente proposta, con riferimento a quanto percepito o ancora da percepire, da parte del danneggiato, 'da assicurazioni pubbliche o private'.

Viene infine in esame il danno patrimoniale patito dal proprietario del veicolo,

: veicolo che - come risulta dalla relazione dei Carabinieri - a causa dell'incidente (essendo finito in un fossato "*proseguendo la sua corsa per poi cappottarsi più volte nel campo adiacente*") è andato distrutto.

Parte ricorrente ha documentato il valore del veicolo ( , immatricolata nel 2007 – docc. 1 e 11) alla data del sinistro: come affermato dalla Suprema Corte, "*La disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore; ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato ovvero nella «differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in*

*cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato»* (cfr. Cass. n. 10686/23).

Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa parte convenuta, è presumibile che il valore delle riparazioni superi notevolmente il valore del relitto; dovendosi ritenere pari a zero il valore del mezzo dopo il sinistro, il danno viene liquidato avuto riguardo al valore di mercato dell'auto alla data del sinistro (€ 2.513,00), cui aggiungere la spesa per l'intervento del carroattrezzi (€ 150,00) e per la demolizione (€ 150,06 + € 13,50 – cfr. docc. 12, 13 e 14) e così complessivamente € 2.826,56 (non essendo documentate le spese di immatricolazione, ecc., di cui alla nota in calce a pag. 4 del ricorso): calcolando rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro, la somma oggi dovuta è pari ad € 3.529,66, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.

Non viene poi riconosciuto il rimborso del 'noleggio': *“Il danno emergente relativo al costo sostenuto per noleggiare un veicolo sostitutivo - al pari degli altri danni conseguenti al fermo del veicolo danneggiato come il suo deprezzamento, il bollo da pagare e il premio assicurativo il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene - è un danno conseguenza che può essere provato anche presuntivamente e non un danno in re ipsa. La prova che le spese sostenute per il noleggio del veicolo sostitutivo sono dovute al fermo tecnico del veicolo danneggiato non consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse davvero necessità di servirsene” e, cioè, nella dimostrazione dell'uso del veicolo sostitutivo, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo”* (cfr. Cass. n. 27389/22).

Tale prova non è stata fornita nel caso di specie, in cui (tra l'altro) la fattura prodotta concerne il noleggio del veicolo indicato per soli tre giorni, dal 29 ottobre al 2 novembre 2020, mentre il sinistro è avvenuto il 17.9.2020.

Del tutto priva di allegazione e prova risulta poi la richiesta di rimborso della somma di € 5.000,00 di cui al punto 15 del ricorso.

In definitiva per le considerazioni tutte che precedono la Regione Piemonte deve essere condanna a corrispondere a \_\_\_\_\_ la somma di € 3.074,65 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, e a \_\_\_\_\_ la somma di € 3.529,66 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.

Alla relativa liquidazione si procede in applicazione dei parametri di cui al DM n. 14/55, come modificato dal DM n. 147/22, tenuto conto del valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 5 TF), delle questioni trattate e dell'attività svolta (e così applicandosi i valori medi ridotti).

Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- dichiara tenuta e condanna la Regione Piemonte al pagamento in favore di  
della somma di € 3.074,65 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, e in favore di  
della somma di € 3.529,66 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al  
saldo;
- condanna la Regione Piemonte a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2.550,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta.

Così deciso in Torino, in data 13.4.2024

Il Giudice  
*dott.ssa Silvia Semini*

Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003

il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Il Giudice  
*dott.ssa Silvia Semini*

